



Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”

PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep –

INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro

Via Montello n.7 – S. Caterina, Tel 0965 48679

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it/>

C.F.: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Circolare n. 313 del 7/04/2022

AI DSGA

Ai docenti secondaria di I grado

LL.SS.

Ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola sec di I grado

All'utenza

Sito web

Oggetto: Esami di Stato I ciclo di istruzione - a.s. 2021/2022 - O.M. 64 del 14 MARZO 2022

Gentilissimi, nonostante perdurare della pandemia da Covid-19, la scuola, investita da cambiamenti repentini, deve comunque garantire agli alunni le condizioni ottimali per sostenere l'esame di fine primo ciclo d'istruzione.

Esame di Stato di fine primo ciclo: tempi e modalità

Con O.M. 64 del 14/03/2022 sono state fornite alle scuole indicazioni relative allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio sarà accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

L'esame si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Nel merito verrà diffuso, con separata nota, il calendario delle operazioni.

Commissione d'esame

L'OM ministeriale, riguardo alla commissione d'esame, rinvia al D.M. n. 741/2017 per quanto compatibile con le disposizioni presenti nella stessa.

E' l'articolo 4 del citato DM a disciplinare la composizione della commissione d'esame.

In ogni scuola, secondo quanto previsto dall'articolo 4 summenzionato, è costituita la commissione d'esame di cui fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe (classi terze).

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

Nella nota n. 1865 del 2017, il Ministero ha precisato che fanno parte della commissione d'esame *tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale*. Tra le predette discipline vi è anche l'insegnamento della religione cattolica.

Il docente di religione, pur facendo parte della commissione, non può interrogare sulla disciplina in quanto, alla luce dell'articolo 309, comma 4, del D.lgs. 297/94, l'IRC non è disciplina d'esame.

Non fanno, invece, parte della commissione i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa.

La commissione d'esame, costituita in ciascuna istituzione scolastica, è presieduta dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola oppure nomina in qualità di Presidente di commissione dell'esame di Maturità, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del Dirigente Scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.

Ad ogni buon fine, si allega il Disciplinare Esplicativo che sintetizza in maniera schematica modalità e termini dell'espletamento dell'Esame di Stato e della valutazione per come integrata nel PTOF di questa Istituzione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Serafina Corrado

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93